

CONVENZIONE

tra

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Anna Paola Sabatini, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, Via Frangipane 41, 00184 Roma

e

la **Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS**, (di seguito anche Policlinico Gemelli o Fondazione) rappresentata dal Direttore Generale, dott. Daniele Piacentini, domiciliato ai fini del presente atto presso la Fondazione medesima, in Largo Francesco Vito, n. 1, 00168 Roma.

per l'attuazione del servizio di scuola in ospedale gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite le seguenti istituzioni scolastiche (di seguito anche le "Scuole") operative presso il **Policlinico Universitario "Fondazione Agostino Gemelli"**:

- I.I.S. VIA CARLO EMERY 97, (codice meccanografico RMTD11102P) Secondaria Secondo Grado;
- I.C. SUOR CELESTIN DONATI, (codici meccanografici RMAA8GV016 - RMEE8GV03D) Infanzia e Primaria;
- I.C. VIA PIETRO MAFFI, (codice meccanografico RMMM8G503C) Secondaria Primo Grado;

VISTI

- gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la *"Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale"* adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- la Legge 27 maggio 1991, n.176 recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo"* (New York 20 novembre 1989);
- la Legge del 28 agosto 1997, n. 285 *"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"*;
- la Circolare Ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la Legge n. 59/1997, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, il Decreto n. 331/1998 e la Legge n. 275/1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la Legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f);
- il Decreto Legislativo n.63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art. 8;
- il Decreto Ministeriale n° 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle *Linee di indirizzo*

nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare;

- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il documento *“Verso una scuola che promuove salute”*, redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;
- il protocollo d'intesa per la *“tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione”*, firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della Salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il Manifesto 2018 del Ministero dell'Istruzione sui principi guida e i valori di riferimento de *“I diritti dei bambini in ospedale”*;

PREMESSO CHE

- l'attività didattica, rivolta ai bambini, alle bambine e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital, in regime ambulatoriale specialistico o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli/le alunni/e-studenti/esse nelle classi di appartenenza;
- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per gli/le alunni/e-studenti/esse impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'/lo alunno/studente nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
- all'interno delle Regione in diverse Strutture Ospedaliere sono state istituite le sezioni di Scuola in Ospedale, ciascuna con un codice meccanografico e ciascuna afferente al proprio Istituto scolastico di riferimento;
- sono necessarie convenzioni tra le Strutture Ospedaliere operanti nel territorio regionale e le suddette Istituzioni Scolastiche che svolgono attività didattiche e organizzative di loro competenza, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare;

le Parti prendono atto che i rapporti relativi all'attuazione del servizio didattico in ospedale, gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite le suddette “Scuole”, saranno regolati dalla presente Convenzione che annulla e sostituisce ogni precedente accordo, sottoscritto dalla Fondazione, avente il medesimo oggetto

LE PARTI CONVENGONO

QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

La presente convenzione regola il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici necessari per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive Parti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale dell'/la alunno/a/studente/studentessa malato/a.

Art. 2 – Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale (USR):

- costituisce il Comitato Tecnico Regionale, presieduto dal Direttore Regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della Scuola Polo, dal referente dell'USR, dal personale delle scuole in premessa, dai referenti indicati dalle Strutture ospedaliere e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere dell'alunno/a studente/studentessa ricoverato/a in ospedale o in istruzione domiciliare;
- individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite le Sezioni Ospedaliere firmatarie funzionanti presso l'Azienda, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;
- assicura e coordina il servizio d'istruzione domiciliare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli/le alunni/e-studenti/esse già ospedalizzati per gravi patologie che non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica, previa idonea e dettagliata certificazione sanitaria;
- favorisce, mediante gli uffici competenti e l'attività della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori Policlinico Universitario "Fondazione Agostino Gemelli" nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3 – Impegni del Policlinico Universitario "Fondazione Agostino Gemelli"

Il Policlinico Universitario "Fondazione Agostino Gemelli":

- individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi disponibili, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale;
- mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibili, arredi e attrezzature per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti telematici (Internet) in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli/le alunni/e-studenti/esse ospedalizzati sia dei docenti, assumendosi, in particolare, l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di attrezzature per la didattica a distanza (accesso alla wi-fi aziendale);
- assume l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa in autotutela. Resta inteso che le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL);
- compatibilmente e senza che ciò interferisca con le proprie attività istituzionali, si impegna ad

impartire la formazione in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro al personale docente in forza alla/e sezione/i ospedaliere/e.

- la presente convenzione e gli adempimenti conseguenti non comportano per la Fondazione ulteriori oneri rispetto a quelli iv espressamente previsti.

Art. 4 – Gruppo di Coordinamento

È costituito un comitato misto congiunto Scuole-Policlinico Gemelli per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, denominato Gruppo di Coordinamento.

Il Gruppo di Coordinamento è costituito indicativamente da:

- Il Dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica di riferimento o un suo delegato;
- Il Docente coordinatore delle Sezioni Ospedaliere di Infanzia, Primaria, e Secondaria di Primo e Secondo Grado;
- I Referenti sanitari (medico e infermieristico) dei singoli reparti coinvolti del Policlinico Gemelli;
- Referente del Policlinico per il Comitato Tecnico Regionale.

Il Gruppo di Coordinamento ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle Parti, nonché dei bambini, delle bambine e degli adolescenti ricoverati o seguiti in ambulatorio specialistico, in day hospital o a domicilio e di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte degli/le alunni/e-studenti/esse. In linea di massima, viene definito e convocato entro e non oltre quindici (15) giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Lo scambio di informazioni Scuole-Policlinico Gemelli deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, a ogni situazione di particolare criticità organizzativa e/o terapeutica che potrebbe richiedere la ri-definizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

Art. 5 – Regolamento di funzionamento

Il Gruppo di Coordinamento ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che:

- definisca i rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori sanitari;
- stabilisca le procedure di comunicazione tra i vari componenti e lo scambio di conoscenza dei bisogni nonché le procedure di verifica e monitoraggio delle attività svolte;
- coordini gli interventi di volontariato e di animazione, anche in collaborazione con le Associazioni di genitori e di volontariato operanti presso i reparti;
- definisca i possibili percorsi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e di orientamento) per gli studenti e le studentesse del triennio in collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio previa autorizzazione del Policlinico Umberto I.
- è convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico allo scopo di programmare e monitorare le attività anno per anno.

Art. 6 – Norma di comportamento

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e quello educativo-formativo.

Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado esercita la propria funzione di insegnamento nel

rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo/a degente, avendo cura, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli/le alunni-studenti/esse ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.

Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Direttore Sanitario in accordo con il Dirigente Scolastico. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Tutto il personale docente coinvolto si obbliga a rispettare il codice etico del Policlinico rinvenibile sul sito web aziendale all'indirizzo:

<https://www.policlinicogemelli.it/wp-content/uploads/2019/05/codiceetico2017-policlinico-gemelli.pdf>

Art. 7 – Privacy

Il Policlinico Universitario “Fondazione Agostino Gemelli e le rispettive Scuole con Sezione Ospedaliera (Parti in relazione al presente articolo), dichiarano di aver provveduto ad assolvere gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, titolari autonomi dei trattamenti dei dati connessi all'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa a tutela dei dati personali.

Le Parti, sotto la propria responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla Convenzione.

Le Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere informato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di applicare alla propria organizzazione la citata normativa.

Il personale suddetto opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da questi emanati e garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

In particolare per le attività svolte dal Personale Docente all'interno della Fondazione, essa stessa autorizza secondo quanto previsto con l'atto Allegato A, i docenti al trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 8 – Formazione Docenti

I Dirigenti scolastici promuovono iniziative formative e di aggiornamento per i docenti in servizio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, autonomamente ovvero in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Scuola Polo, Il Policlinico, le Associazioni di volontariato che operano in favore degli/le alunni/e-studenti/esse, impegnandosi a consentire e agevolare la partecipazione del personale docente e del personale interessato anche allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

Art. 9 – Collaborazione con gli Enti Locali

L'Ufficio Scolastico Regionale, Il Policlinico e le Istituzioni Scolastiche promuovono iniziative di

collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nell'ospedale, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (D. Lvo. 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 10 – Salute e sicurezza sul lavoro

Le Istituzioni scolastiche firmatarie si impegnano a fornire all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta vi sia un nuovo ingresso o una sostituzione, i nominativi dei docenti che svolgono l'attività di insegnamento presso il policlinico ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

I docenti seguono i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'ospedale presso il quale viene svolta l'attività di docenza, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, le Istituzioni scolastiche provvedono a garantire la formazione generica prevista dalla citata normativa nel limite delle risorse disponibili, mentre il policlinico, compatibilmente e senza che ciò interferisca con le proprie attività istituzionali, si impegna ad effettuare attività di formazione sui rischi specifici, di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i docenti oltre che in merito alle emergenze e al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture.

L'Ospedale fornisce ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, per l'accesso ai reparti e si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di insegnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati per i rischi professionali (personale sanitario).

Il Dirigente scolastico e i docenti ospedalieri devono essere informati in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto dalla policy del Policlinico.

I docenti garantiscono il rispetto dei regolamenti interni di ciascun reparto nel quale opereranno, conformandosi ai rispettivi principi etici.

Art. 11 – Durata e Rinnovo

La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2025/2026 e avrà durata triennale fino all'anno scolastico 2027/2028 compreso, e potrà essere rinnovata, su richiesta formale delle parti coinvolte.

La presente convenzione potrà essere integrata con atti aggiuntivi, in particolare relativamente a eventuali riorganizzazioni delle Istituzioni scolastiche coinvolte.

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un preavviso di 60 giorni.

Art. 12 – Norma applicativa

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

Art. 13 – Referenti delle Parti

Per le Istituzioni Scolastiche firmatarie sono referenti i firmatari del presente atto.

Il Policlinico Umberto I individua quale Referente per il Comitato Tecnico Regionale di cui al precedente

articolo 2, da comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) il Dott. Michele Di Donato.
La UOC Affari Istituzionali legali e coordinamento del contenzioso – Affari Generali e la Direzione Sanitaria sono individuati Referenti per eventuali modifiche e integrazioni del presente atto nonché per il monitoraggio annuale delle attività scolastiche svolte.

**Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio**

dott.ssa Anna Paola Sabatini

**Il Direttore Generale
Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS**

dott. Daniele Piacentini